

Ministero delle Poste. Sostiene la convenuta che la trasformazione dell'Ente Poste in spa ha modificato la natura giuridica delle Poste Italiane ma non poteva modificare la disciplina giuridica del servizio postale " il quale presenta oggettivi caratteri di onerosità e complessità che sono indipendenti dalla natura pubblica o privata del soggetto che svolge il servizio e che reclamano una disciplina differenziata di favore." (Comparsa di costituzione, pg. 5). I caratteri di onerosità e complessità si inquadrerebbero nella caratteristica del servizio che è esercitato in necessario collegamento con quello degli altri paesi aderenti all'Unione Postale Internazionale, secondo una disciplina che rispecchia principi comuni nella determinazione dei limiti della responsabilità. Nel caso in esame l'avviso di ricevimento della raccomandata è stato recapitato ed anche se la convenuta riconosce che l'avviso era firmato con sottoscrizione illeggibile (e, aggiunge il giudicante, mancando la qualifica della persona che ne aveva curato il ritiro), nessun risarcimento o indennità dovrebbe essere riconosciuto, non essendo previsto dal dpr 156/73 che forma un corpo normativo costituente legge speciale che prevale e si sostituisce alla disciplina generale del Codice Civile.

Osserva il giudicante:

- a) Limitazione di responsabilità: il D.P.R. 29 marzo 1973, a 156 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) dispone: art. 6 -Esclusione o limitazione di responsabilità- "L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali... fuori dei casi e limiti espressamente stabiliti dalla legge". I successivi artt 48 e 49 riguardano l'indennità per perdita totale di una corrispondenza raccomandata e la perdita, manomissione ed avaria di una lettera raccomandata. La domanda attrice non rientra tra i casi previsti dal D.P.R. citato; né dal D.P.R. 29 maggio 1982 a 655 (Regolamento di esecuzione dei libri I e II Codice Postale) che, all'art. 8 -Restituzione avviso di ricevimento -al comma 3 fa riferimento solo allo smarrimento dell'avviso; né dalla L. 20.11.1982 n. 890 -Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazione a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari- che, all'art. 6, concerne solo lo smarrimento dell'avviso di ricevimento. Di conseguenza non è permessa la concreta possibilità di interpretare le norme sopra richiamate nel senso che possa derivarne la risarcibilità del danno da irregolare notifica dell'atto giudiziario a mezzo posta, atteso che non è prevista una limitazione ma l'esclusione totale della responsabilità del gestore nei confronti degli utenti del servizio.
- b) trasformazione dell'Ente Poste in spa: già il D.L. 1 dicembre 1993, a 487 -Trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in ente pubblico economico - all'art. 8 (Contratto di programma) precisava all' art. 3: Le disposizioni legislative regolamentari vigenti in materia di servizi svolti dall'Amministrazione delle Poste,...si applicano, per quanto compatibili con il nuovo ordinamento, fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni Il legislatore si è quindi posto, sia pure con il rinvio a nuove disposizioni da emanare, il problema della compatibilità, con il nuovo ordinamento, dei regolamenti in vigore all'epoca, peraltro successivamente non modificati;
- c) complessità del servizio postale: rientra nella comune esperienza la larga e continua pubblicità attraverso i mezzi di comunicazione di massa con la quale le Poste Italiane propongono nuovi servizi nel settore parabancario, dimostrando così di essere in possesso di tutte le nuove tecnologie che, semplificando e velocizzando le procedure, permettono di ampliare e diversificare la sua attività e di ridurre i costi dichiarare la complessità del servizio postale è un' affermazione anacronistica;
- d) onerosità del servizio: è un riferimento all'epoca in cui sono state emanate le norme richiamate, quando l'Amministrazione delle Poste era parte dell'omonimo Ministero, per il quale il legislatore aveva ritenuto necessaria una particolare disciplina della responsabilità. Oggi le Poste Italiane sono una società per azioni, per la quale è essenziale lo scopo di lucro (art. 2247 c.c.) e che per la sua stessa configurazione non può non tendere a conseguire utili. Anche se non per tutti i settori le Poste Italiane possono fissare autonomamente le tariffe, pare non giustificata la posizione di privilegio conferita da un regolamento che, ancorato al passato, è preesistente a tutte le trasformazioni verificatesi;
- e) universalità del servizio postale: le Poste Italiane affermano che "il servizio postale è esercitato in necessario collegamento con quello degli altri paesi aderenti all'Unione Postale Universale, secondo una disciplina che rispecchia, nella determinazione dei limiti della responsabilità; principi comuni. In particolare è predeterminata la corresponsione di un'indennità... in caso di perdita della corrispondenza raccomandata".